

Codice A1604B

D.D. 10 marzo 2022, n. 73

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 73/A1604B/2022

DEL 10/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 29/07/2021, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice identificativo SII155 - ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI), gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore del pozzo - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 15/12/2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che, attualmente, la stessa area risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Dal punto di vista catastale il pozzo in esame è collocato nella particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 40 del N.C.T., ad una quota di circa 300 metri s.l.m.; il suo utilizzo è stato autorizzato provvisoriamente a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dalla Provincia di Biella con la determinazione n. 1475 dell'8/04/2003, modificata dalla determinazione n. 3878 del 12/10/2005 e la portata massima concessa è pari a 5 l/s. Con contratto n. 2413, serie 3, registrato a Vercelli il 11/12/2014 il pozzo è stato affidato al S.I.I. S.p.A. che ha, quindi, la gestione e l'utilizzo della captazione fino al 31/12/2023 e provvede a fornire acqua al CO.R.D.A.R. S.p.A.

Biella Servizi, gestore del servizio idrico del Comune di Cossato.

L'areale su cui è collocato il pozzo in esame si estende su dei ripiani terrazzati, relitti di elementi fluvio-glaciali riconducibili a unità pleistoceniche depositate dallo scaricatore glaciale del torrente Cervo e su un fondovalle alluvionale. Sulla base delle caratteristiche granulometriche (e quindi della loro permeabilità), i terreni attraversati dal pozzo possono essere distinti in tre gruppi; dai più recenti ai più antichi si distinguono:

- depositi fluviali (Pleistocene-Olocene), qui rappresentati da alternanze ghiaioso-limoso-argillose con grado di alterazione variabile;
- depositi villafranchiani, costituiti da sedimenti continentali (argille e sabbie con subordinate ghiaie) di ambiente deltizio-lagunare, che presentano spessori ridotti in corrispondenza della captazione;
- depositi marini pliocenici, costituiti sia da sabbie fini con alternanze ghiaiose e ciottolose che da sedimenti marini più fini quali argille e silt di colore grigio, frequentemente fossiliferi.

Gli acquiferi presenti nella zona del pozzo sono, nel complesso, impostati in depositi superficiali di natura fluviale e la falda a superficie piezometrica libera è presente entro le porzioni più grossolane, ghiaioso-sabbiose, dei depositi stessi; tuttavia, la presenza persistente nell'area di alternanze argilloso-sabbiose alterate riduce sensibilmente la permeabilità di tali acquiferi che risultano, di conseguenza, poco produttivi e poco trasmissivi. Gli acquiferi più produttivi e quindi maggiormente sfruttabili presenti nella zona si impostano, pertanto, all'interno dei livelli più permeabili dei depositi pliocenici villafranchiani e del Bacino Terziario Ligure-Piemontese.

Dagli atti di progetto presentati a corredo della documentazione, risulta il seguente quadro di contesto: il pozzo, perforato nel 1978, è profondo 148 metri e capta un acquifero profondo di tipo confinato.

Dall'esame della stratigrafia è possibile desumere le caratteristiche litologiche e idrogeologiche dell'area: l'orizzonte superficiale è costituito da litotipi argillosi dal piano-campagna fino a circa 70 metri di profondità, da cui si evince che non ci sono falde superficiali. In corrispondenza del pozzo, la superficie piezometrica dell'acquifero profondo è collocata a circa 235,6 metri s.l.m., ossia a profondità di -65 metri dal piano-campagna. Non si hanno informazioni specifiche circa le modalità di completamento dell'opera, tuttavia la colonna di rivestimento del pozzo presenta sei tratti filtranti posti a profondità comprese tra -94 e -138 metri da piano-campagna, per una lunghezza complessiva di 21 metri: è probabile che il fondo del pozzo sia occupato da alcuni metri di sedimenti che negli anni si sono accumulati sul fondo del pozzo e che ne riducono di qualche metro la profondità originaria. L'intercapedine perforo-pozzo è costituito da ghiaietto in corrispondenza dei tratti filtranti e da argilla di cava e/o estratta dalla perforazione per la restante parte del pozzo.

L'acqua prelevata dal pozzo alimenta direttamente la rete tramite un vaso d'espansione per il controllo della pressione di distribuzione; l'impiantistica di sollevamento e di distribuzione è posizionata in un apposito locale tecnico. Non esiste un impianto di trattamento perché - dal punto di vista chimico e microbiologico - la qualità dell'acqua è conforme ai parametri di legge.

Al fine di determinare le caratteristiche idrauliche e la tipologia dell'acquifero captato è stata eseguita, a dicembre 2020, una prova di pompaggio in risalita ad una portata costante di 4,8 l/s (valore prossimo alla portata massima concessa, pari a 5 l/s) della durata di 160 minuti, previo abbassamento indotto (ed esclusione della vasca di espansione) e fino al raggiungimento di un minimo di pressione alla rete idrica di distribuzione per evitare disservizi all'utenza; la prova è stata eseguita misurando il recupero piezometrico tramite misura diretta con freatimetro.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata calcolata attraverso il confronto di numerosi codici di calcolo considerando, per la simulazione modellistica, la portata di esercizio del pozzo - pari a 4,8 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un

basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Tra i codici di calcolo utilizzati, il metodo *WHAEM2000* è stato ritenuto più idoneo e cautelativo e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 5.824 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 12.299 metri quadrati.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, racchiudono porzioni di territorio ad uso agricolo, per le quali si è reso necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e un tratto di viabilità secondaria di collegamento tra i fondi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA POZZO SII155 - BASE CARTOGRAFICA: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (AGGIORNATA) ALLA SCALA 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Cossato (BI) che, visionata la documentazione messagli a disposizione, non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza e sulla base dei dati storici analitici presenti nei propri archivi relativi all'acqua prelevata dal pozzo e distribuita in rete, con nota in data 14/09/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta.

Alla documentazione presentata è allegato un rapporto di prova relativo alle analisi chimiche e batteriologiche effettuate dal gestore sulle acque prelevate dall'opera di captazione nell'agosto 2020 e un report storico di analisi chimiche effettuate dal 2015 al 2020, dal quale si riscontrano valori nella norma.

L'acqua prelevata dal pozzo non è sottoposta a trattamento perché, dal punto di vista chimico e microbiologico, la qualità della risorsa è conforme ai parametri di legge.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20/09/2021, ha evidenziato che la ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo in esame è stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006. Nella medesima nota, la stessa ARPA ha sottolineato che all'interno delle zone di rispetto non sono stati individuati centri di pericolo significativi verosimilmente in grado di compromettere la qualità della risorsa captata e che, pertanto, non si riscontrano elementi ostativi alla proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo in esame. Tuttavia, ai fini di una più efficace protezione della zona di tutela assoluta ritiene opportuno che vengano previsti, oltre alla recinzione, interventi finalizzati ad assicurare la corretta regimazione delle acque meteoriche.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i mappali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo, nei quali è stata riscontrata la prevalenza di terreni destinati ad attività di agricoltura intensiva. Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, documenta come i terreni agrari nelle zone di rispetto siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità

protettiva dei suoli alta-moderatamente alta: i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 30/12/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI), gestito dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5/02/2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- la presenza di aree destinate all'uso agricolo e di un tratto di viabilità secondaria di collegamento tra i fondi all'interno dell'area di salvaguardia proposta è ritenuta compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non si verifichino cambi di destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità secondaria di collegamento tra i fondi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà

necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1475 dell'8/04/2003 - successivamente modificata dalla determinazione n. 3878 del 12/10/2005 - con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI) e a servizio dell'acquedotto comunale;

visto il contratto n. 2413, serie 3, registrato a Vercelli il 11/12/2014, con il quale il pozzo è stato affidato al S.I.I. S.p.A. che ha, quindi, la gestione e l'utilizzo della captazione fino al 31/12/2023 e provvede a fornire acqua al CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, gestore del servizio idrico del Comune di Cossato;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 14/09/2021 - prot. n. 0029129/21;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 20/09/2021 - prot. n. 83756/2021;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 15/12/2021 - prot. n. 2545, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/08/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/06/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in Vicolo Torchio nella frazione Castellengo del Comune di Cossato (BI), gestito dal S.I.I. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definito come risulta nell'elaborato *"PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA POZZO SII155 - BASE CARTOGRAFICA: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (AGGIORNATA) ALLA SCALA 1:2.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è

strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 4,8 l/s - portata estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* andrà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/05/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell'area di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227, *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

- d. Il gestore della captazione - S.I.I. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - al Dipartimento dell'ASL competente per territorio;
 - al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano

territoriale di coordinamento e al Comune di Cossato, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità secondaria di collegamento tra i fondi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AREE_SALVAGUARDIA_scala_2000.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA
POZZO SII155
BASE CARTOGRAFICA:
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
(AGGIORNATA)
ALLA SCALA 1:2.000

LEGENDA

Ubicazione opera di captazione tramite pozzo
SII155
Coordinate UTM-Wgs84:
32T 435428E 5042404N

Aree di Salvaguardia

- Zona Tutela Assoluta (Superficie= 314 m²)
- Zona recintata della ZTA (Superficie= 184 m²)
- Zona di Rispetto Ristretta (Superficie= 5.824 m²)
- Zona di Rispetto Allargata (Superficie= 12.299 m²)

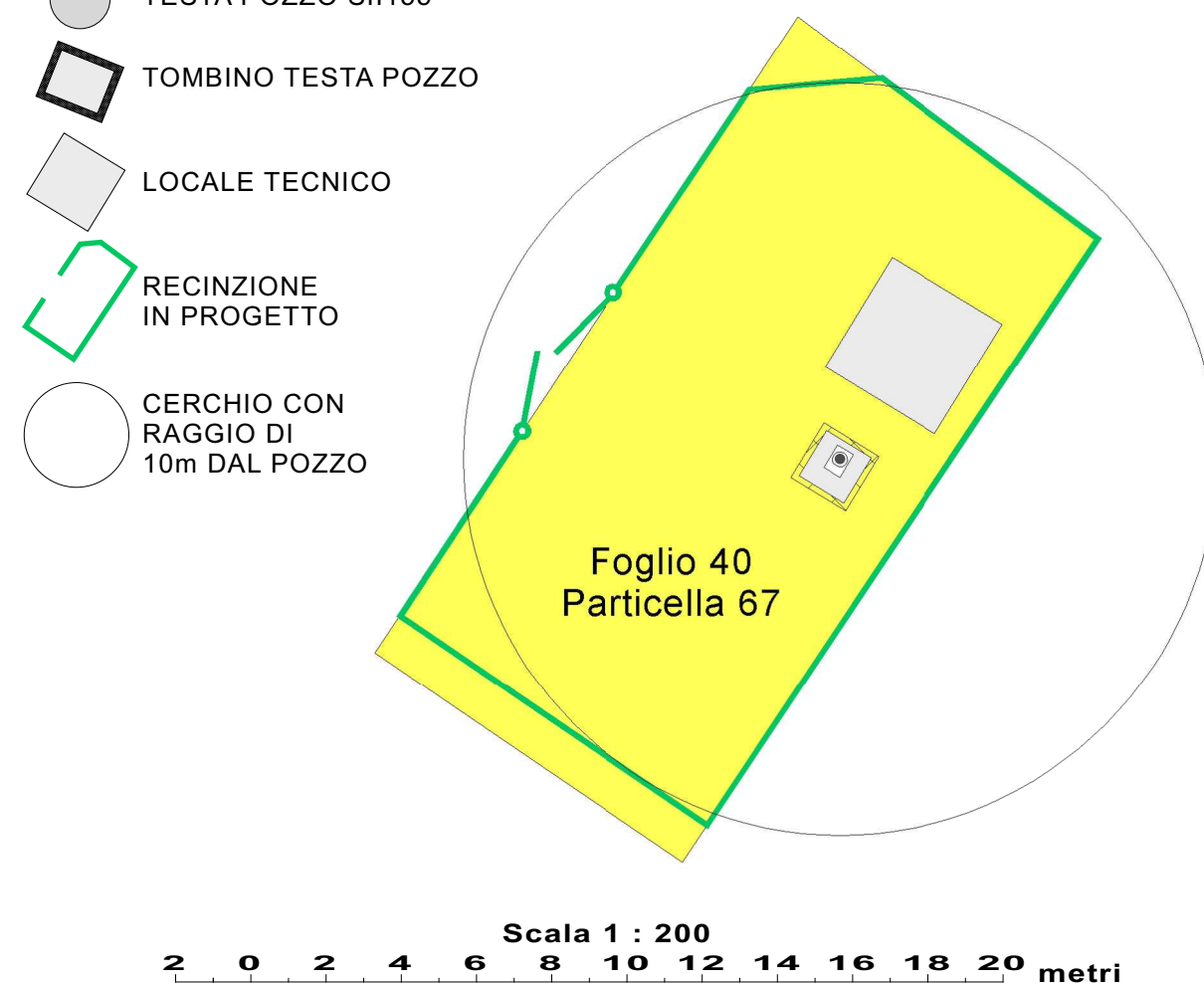
Tematismi

- Limite tra i fogli catastali
- Punto di riferimento per un dimensionamento
di massima delle aree di salvaguardia

LEGENDA

- POZZO SII155
- TESTA POZZO SII155
- TOMBINO TESTA POZZO
- LOCALE TECNICO
- RECINZIONE
IN PROGETTO
- CERCHIO CON
RAGGIO DI
10m DAL POZZO

DETTAGLIO ZTA POZZO SII155
SCALA 1:200

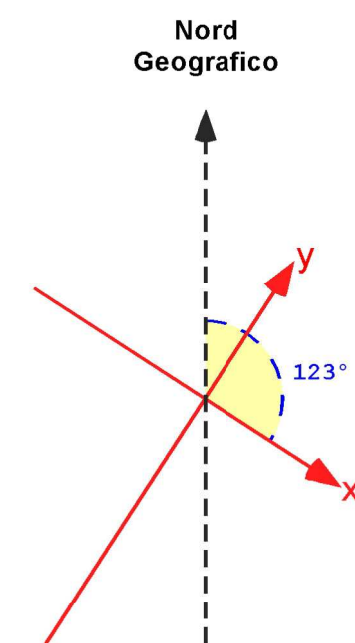


LOCALIZZAZIONE
GEOGRAFICA

PROVINCIA DI BIELLA



Orientazione sistema assi
cartesiani di riferimento
(x: direzione flusso falda profonda)



DIMENSIONAMENTO
AREE DI SALVAGUARDIA

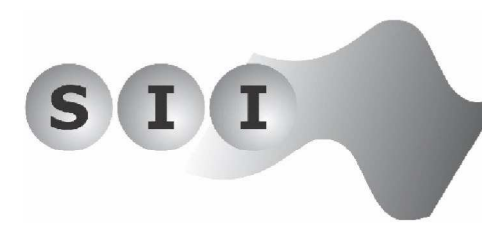
ISOCRONA 60gg
SII155 - B: 32,3m
SII155 - C: 57,2m
SII155 - F: 42,0m
SII155 - G: 42,0m

ISOCRONA 180gg
SII155 - A: 42,7m
SII155 - D: 120,1m
SII155 - E: 63,5m
SII155 - H: 63,5m

ELENCO PARTICELLE
CATASTALI COINVOLTE

FOGLIO N° 40, PARTICELLE:
20, 67, 101

FOGLIO N° 41, PARTICELLE:
11, 20, 21



servizio idrico integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.



I Geologi:
Dott. Giuseppe C. Guasco
Dott. Simone Fiussello



PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA

DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DEL POZZO
SII155

RIFERIMENTI:	R.D. 30.12.1923 n° 3267 e L.R. 09.08.1989 n° 45 R.D. 11/12/1933 N° 1775 L. 5/1/1994 N° 36 L.R. 30/4/1996 N° 22 L.R. 13/4/1994 N° 5 Reg.R. 29/7/2003 N° 10/R e s.m.i. Reg. R. 11/12/2006 N° 15/R	Ubicazione:	COMUNE DI COSSATO (BI) FOGLIO 40 MAPPALE 67 UTM Wgs84 435428E - 5042404N
--------------	--	-------------	---

RICHIEDENTE:	S.I.I. S.p.A.
--------------	---------------

ALLEGATO FUORI TESTO

Data:

Gennaio 2021

Revisione

0

I Professionisti:

Dott. Giuseppe C. Guasco (O.R.G. Piemonte Sez. A N°570)

Dott. Simone Fiussello (O.R.G. Piemonte Sez. B N°4)



GeoStudioFG

STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO FG
Fraz. Cresto 68 - 10080 - San Colombano Belmonte (TO) - P.I. e C.F. 11060910012
Contatti: +393495745297 - geostudiofg@gmail.com - geostudiofg@pec.it

Il Direttore Generale: Dott. Ing. Alessandro Iacopino

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
C.F./P. IVA 94005970028/01985420023
PEC: siispa@legalmail.it

www.siispa.it

Numero Verde
800 283 120

